SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA -

(N. 1128)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 febbraio 1978 (V. Stampato n. 1982)

presentato dal Ministro dei Trasporti e « ad interim » della Marina Mercantile (LATTANZIO)

di concerto col Ministro del Tesoro (STAMMATI)

col Ministro delle Partecipazioni Statali
(BISAGLIA)

e col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni (COLOMBO VITTORINO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 16 febbraio 1978

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 944, concernente la proroga dei termini di cui all'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, sul riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 944, concernente la proroga dei termini di cui all'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, sul riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

L'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, è sostituito dal seguente:

« Le convenzioni stipulate a norma delle leggi 5 gennaio 1953, n. 34, 26 marzo 1959, n. 178, e 15 dicembre 1959, n. 1111, tra il Ministero della marina mercantile e le società "Linee marittime dell'Adriatico" e "Navigazione alto Adriatico" per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati di carattere locale dei settori "E" (medio Adriatico) ed "F" (alto Adriatico) cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 1978.

Per regolare la gestione dei servizi di cui al comma precedente nel periodo 30 giugno 1975-31 dicembre 1978, si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dagli articoli 7, 16 e 17 della legge 20 dicembre 1974, n. 684.

A decorrere dal 1º gennaio 1979 per assicurare l'ulteriore sviluppo dell'interscambio commerciale con la costa orientale dell'Adriatico, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a corrispondere previa convenzione alla società per azioni "Lloyd Triestino" di navigazione il contributo annuo di avviamento previsto dall'articolo 4 lettera a) della legge 20 dicembre 1974, numero 684, e successive modificazioni ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

Art. 1-bis.

A decorerre dal 1º gennaio 1979 per mantenere e sviluppare i collegamenti tra Trie-

ste, altri scali del Friuli-Venezia Giulia e la costa istriana, nonchè i collegamenti tra la costa occidentale e la costa orientale del medio e del basso Adriatico, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a corrispondere sovvenzioni rispettivamente alla società per azioni « Lloyd Triestino » di navigazione ed alla società per azioni « Adriatica » di navigazione con le modalità previste dagli articoli 8 e 9 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni.

Le società per azioni di navigazione « Lloyd Triestino » ed « Adriatica » sono tenute ad assumere il personale navigante, che ne faccia richiesta, ancora iscritto nei ruoli organici alla data del 1º novembre 1977 ed in servizio alla data del 31 dicembre 1978, dipendente rispettivamente dalle società « Navigazione alto Adriatico » e « Linee Marittime dell'Adriatico ».

Il personale navigante iscritto presso le Capitanerie di porto nei turni particolari delle società cessanti sarà iscritto nei turni particolari delle società subentranti.

Le società per azioni di navigazione « Lloyd Triestino » ed « Adriatica » sono tenute ad assumere il personale amministrativo, che ne faccia richiesta, iscritto nei ruoli organici o assunto a tempo indeterminato, effettivamente impiegato per la gestione delle linee, previo accertamento del Ministero della marina mercantile, dalle società cessanti al 1° novembre 1977 ed in servizio alla data del 31 dicembre 1978.

Al personale navigante ed amministrativo così assunto saranno riconosciuti, a tutti gli effetti, l'anzianità di servizio raggiunta al 31 dicembre 1978, nonchè il grado e la qualifica raggiunti al 1º novembre 1977; ulteriori progressioni di grado e di qualifica raggiunti dopo il 1º novembre 1977 saranno riconosciute soltanto se derivanti da vacanze effettivamente verificatesi dopo la predetta data.

Le società per azioni di navigazione « Lloyd Triestino » ed « Adriatica » sono tenute ad acquisire il tipo ed il numero delle navi che il Ministero della marina mercantile reputa necessari per il mantenimento delle linee di cui sopra.

Il prezzo di acquisto o il canone di noleggio del naviglio sono determinati sulla base della valutazione di mercato, tenendo conto anche degli ammortamenti già effettuati.

La sottoscrizione definitiva dei relativi contratti da parte delle società di navigazione « Lloyd Triestino » e « Adriatica » è sottoposta a preventiva autorizzazione da parte del Ministro della marina mercantile che sarà data in riferimento alla idoneità specifica del naviglio ed alla congruità del prezzo, sentito il parere tecnico del Consiglio superiore della marina mercantile.

Art. 1-ter.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 19 maggio 1975, n. 169, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere sovvenzioni per l'esercizio delle linee di cui al precedente articolo 1, con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 9 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni ».

DECRETO-LEGGE

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 944, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 355 del 30 dicembre 1977.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169;

Considerato che il 31 dicembre 1977 cessano di avere efficacia le convenzioni per l'esercizio dei servizi marittimi nei settori del « Medio Adriatico » e dell'« Alto Adriatico »;

Ritenuta la straordinaria ed urgente necessità di provvedere alla proroga delle convenzioni stesse per assicurare le continuità dei collegamenti marittimi nei menzionati settori;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le partecipazioni statali e per le poste e le telecomunicazioni;

DECRETA:

Art. 1.

Il termine finale del 31 dicembre 1977 contenuto nel primo e nel secondo comma dell'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, sul riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale, è prorogato al 31 dicembre 1978.

La data del 1º gennaio 1978 contenuta nel terzo comma del menzionato articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, è sostituita da quella del 1º gennaio 1979.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

L'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, è sostituito dal seguente:

« Le convenzioni stipulate a norma delle leggi 5 gennaio 1953, n. 34, 26 marzo 1959, n. 178, e 15 dicembre 1959, n. 1111, tra il Ministero della marina mercantile e le società "Linee marittime dell'Adriatico" e "Navigazione alto Adriatico" per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati di carattere locale dei settori "E" (medio Adriatico) ed "F" (alto Adriatico) cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 1978.

Per regolare la gestione dei servizi di cui al comma precedente nel periodo 30 giugno 1975-31 dicembre 1978, si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dagli articoli 7, 16 e 17 della legge 20 dicembre 1974, n. 684.

A decorrere dal 1º gennaio 1979 per assicurare l'ulteriore sviluppo dell'interscambio commerciale con la costa orientale dell'Adriatico, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a corrispondere previa convenzione alla società per azioni "Lloyd Triestino" di navigazione il contributo annuo di avviamento previsto dall'articolo 4 lettera a) della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni ».

(Segue: Testo del decreto-legge)

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Art. 1-bis.

A decorrere dal 1º gennaio 1979 per mantenere e sviluppare i collegamenti tra Trieste, altri scali del Friuli-Venezia Giulia e la costa istriana, nonchè i collegamenti tra la costa occidentale e la costa orientale del medio e del basso Adriatico, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a corrispondere sovvenzioni rispettivamente alla società per azioni « Lloyd Triestino » di navigazione ed alla società per azioni « Adriatica » di navigazione con le modalità previste dagli articoli 8 e 9 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni.

Le società per azioni di navigazione « Lloyd Triestino » ed « Adriatica » sono tenute ad assumere il personale navigante, che ne faccia richiesta, ancora iscritto nei ruoli organici alla data del 1º novembre 1977 ed in servizio alla data del 31 dicembre 1978, dipendente rispettivamente dalle società « Navigazione alto Adriatico » e « Linee Marittime dell'Adriatico ».

Il personale navigante iscritto presso le Capitanerie di porto nei turni particolari delle società cessanti sarà iscritto nei turni particolari delle società subentranti.

Le società per azioni di navigazione « Lloyd Triestino » ed « Adriatica » sono tenute ad assumere il personale amministrativo, che ne faccia richiesta, iscritto nei ruoli organici o assunto a tempo indeterminato, effettivamente impiegato per la gestione delle linee, previo accertamento del Ministero della marina mercantile, dalle società cessanti al 1º novembre 1977 ed in servizio alla data del 31 dicembre 1978.

Al personale navigante ed amministrativo così assunto saranno riconosciuti, a tutti gli effetti, l'anzianità di servizio raggiunta al 31 dicembre 1978, nonchè il grado e la qualifica raggiunti al 1º novembre 1977; ulteriori progressioni di grado e di qualifica raggiunti dopo il 1º novembre 1977 saranno riconosciute soltanto se derivanti da vacanze effettivamente verificatesi dopo la predetta data.

Le società per azioni di navigazione « Lloyd Triestino » ed « Adriatica » sono tenute ad acquisire il tipo ed il numero delle navi che il Ministero della marina mercantile reputa necessari per il mantenimento delle linee di cui sopra.

Il prezzo di acquisto o il canone di noleggio del naviglio sono determinati sulla base della valutazione di mercato, tenendo conto anche degli ammortamenti già effettuati.

La sottoscrizione definitiva dei relativi contratti da parte delle società di navigazione « Lloyd Triestino » e « Adriatica » è sottoposta a preventiva autorizzazione da parte del Ministro della marina mercantile che sarà data in riferimento alla idoneità specifica del naviglio ed alla congruità del prezzo, sentito il parere tecnico del Consiglio superiore della marina mercantile.

(Segue: Testo del decreto-legge)

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1977.

LEONE

Andreotti — Lattanzio — Stammati — Bisaglia — Colombo

Visto, il Guardasigilli: Bonifacio

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Art. 1-ter.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 19 maggio 1975, n. 169, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere sovvenzioni per l'esercizio delle linee di cui al precedente articolo 1, con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 9 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni ».

Art. 2.

Identico.